

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 9 novembre 2023

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 8/2023

I VERSAMENTI IN ACCONTO DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI 2023

Il prossimo **30 novembre 2023** scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2023.

Eccezione riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva (con ricavi/compensi inferiori a 170.000 euro) che potranno versare il secondo acconto delle imposte entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023.

Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto di imposta sono i seguenti:

- soggetti obbligati;
- tipologie di imposte interessate;
- modalità di calcolo;
- termini previsti per i versamenti.

Soggetti obbligati e imposte interessate

Sono generalmente tenuti al versamento dell'acconto per il periodo d'imposta in corso coloro che hanno dichiarato importi nel modello Redditi presentato in relazione al periodo d'imposta precedente.

Oltre alle imposte "tipiche" quali Irpef, Ires e Irap, sono dovuti gli acconti anche in relazione ad altre imposte dirette quali:

- imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario;
- imposta sostitutiva prevista per il regime di vantaggio (i cosiddetti "minimi");
- cedolare sulle locazioni;
- Ivie e Ivafe (le imposte sugli investimenti esteri).

Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali il contribuente non è tenuto al versamento.

Casi di esonero dal versamento dell'acconto

- non hanno conseguito redditi nell'esercizio precedente;
- non conseguiranno redditi nell'esercizio in corso;
- non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non era obbligato;
- nell'esercizio precedente hanno versato zero in sede di dichiarazione, poiché avevano già subito ritenute in misura pari o superiore al debito d'imposta;
- hanno un'imposta dichiarata relativa al periodo precedente non superiore a 51,65 euro per l'Irpef e 20,66 euro per l'Ires e l'Irap;

- sono eredi di contribuenti deceduti durante il periodo d'imposta che va dal 1° gennaio al 30 novembre.

Misura dell'acconto e modalità di calcolo

La base di calcolo degli acconti, alla quale viene applicata l'aliquota, è generalmente data dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute, che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. **metodo storico**: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2022;
2. **metodo previsionale**: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2023 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

A Vs mani è stato già consegnato con le imposte di giugno un ModF24 predisposto per il versamento del secondo acconto conteggiato con il metodo storico.

Nel caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo in base al metodo previsionale, si prega di voler compilare il fac simile allegato alla presente comunicazione.

Ripartizione tra primo e secondo acconto

I versamenti di acconto dell'Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.

Il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

- per la prima parte, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- per la seconda parte, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'Ires e all'Irap il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Mentre la prima parte (detta anche impropriamente "*primo acconto*") può essere rateizzata fino al termine di versamento della seconda parte, secondo modalità e regole descritte nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, la seconda parte in scadenza alla fine del mese di novembre non può essere rateizzata ma deve necessariamente versarsi in unica soluzione.

Resta impregiudicata la possibilità di avvalersi del c.d. "*ravvedimento operoso*" nel caso in cui si intenda recuperare versamenti non eseguito in tutto o in parte alle ordinarie scadenze.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Va tenuto presente che l'acconto è dovuto in **unica soluzione** entro la scadenza del secondo acconto (quindi entro il 30 novembre) se l'importo complessivamente dovuto non supera la cifra di:

- 206,00 euro per i soggetti Isa;
- 257,52 euro per i soggetti non Isa.

I soggetti interessati dalla proroga di versamento al 16 gennaio 2024

L'articolo 4, D.L. 145/2023 ha previsto il rinvio (esclusivamente per il periodo di imposta 2023) del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022. Non sono interessati dalla proroga i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail.

Per tali soggetti sarà possibile:

- versare il secondo acconto in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023;
- versare il secondo acconto in 5 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 gennaio 2024, le successive aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Non possono beneficiare della proroga le società di ogni tipo e le persone fisiche senza partita Iva, oltre a quelle titolari di partita Iva con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2022.

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della *compensazione orizzontale*, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della *compensazione verticale*, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).



Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Distinti saluti

D'Azeglio Servizi Srl

**AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI**

**RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI
(da inviare allo Studio entro il 23/ 11/2023)**

Dati del contribuente

Spettabile Studio

RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2023

Facendo seguito alle comunicazioni dello studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 30 novembre 2023 tenendo conto delle seguenti circostanze:
 - drastica riduzione del reddito imponibile;
 - drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di.....;
 - altro
- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 30 novembre 2023 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli,00 euro
-

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data/11/2023

firma